

Un nuovo e ulteriore adempimento per le partite Iva, utile al Fisco nel contrasto all'evasione

Lo spesometro grava sugli agenti

È ora di un confronto per snellire gli impegni delle aziende

DI ROBERTO PASQUINI

Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 2010/184182 che definisce i particolari che ancora mancavano per l'avvio di un nuovo adempimento, quello che è già stato ribattezzato «lo spesometro».

Uno strumento che sarà molto utile all'Agenzia nel contrasto all'evasione fiscale perché a differenza dei suoi «antenati» (i vecchi elenchi clienti e fornitori), adesso l'amministrazione finanziaria, grazie alla telematica e ai potenti mezzi a sua disposizione, ha la possibilità di analizzare approfonditamente i dati, interpretarli e utilizzarli. Questa disposizione è da mettere in relazione sia ai controlli finanziari, che saranno sempre più utilizzati per gli accertamenti fiscali, sia alle nuove regole sul «redditometro» che a breve saranno rese pubbliche.

Se da una parte lo spesometro sarà utilissimo nella lotta all'evasione, dall'altra rappresenta un ulteriore adempimento per gli intermediari del commercio e tutte le aziende in generale e anche per gli studi commerciali che le seguono, categorie che sono già oberate di adempimenti burocratici da espletare su richiesta del Fisco. È arrivato forse il momento che le parti interessate si impongano un confronto con l'Agenzia delle entrate per approfondire insieme come poter permettere alle aziende di diminuire l'impegno amministrativo e potersi dedicare di più alla propria attività.

Obbligati al nuovo adempimento sono i contribuenti con partita Iva, sia per le operazioni

di vendita che per quelle di acquisto, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Il nuovo obbligo consiste nel comunicare all'amministrazione gli importi di ogni singola operazione e i dati dei clienti e dei fornitori con i quali sono state effettuate tali operazioni, tutte le volte che l'importo è superiore a 3 mila euro al netto dell'Iva; per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emettere la fat-

clienti non residenti, per esempio ai turisti, che, se non in possesso del codice fiscale, dovranno obbligatoriamente comunicare cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio.

Naturalmente la legge prevede che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3 mila euro, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Tutti i dati andranno comunicati in via telematica, attraverso i sistemi Entratel o Fiscoline, con un'unica spedizione all'anno.

L'adempimento decorre già dall'anno d'imposta 2010 e per tale annualità, e solo per questa, i limiti da prendere in considerazione non sono di 3 mila ma di 25 mila euro oltre a Iva; solo per l'anno 2010 inoltre la comunicazione è limitata alle operazioni che hanno l'obbligo di emissione della fattura. La prima scadenza, quella per la comunicazione delle operazioni dell'anno 2010 è fissata al 31/10/2011.

Successivamente la scadenza ordinaria, per le operazioni dell'anno d'imposta 2011 e seguenti, è fissata nel 30 aprile dell'anno successivo.

Sono escluse dall'obbligo le operazioni che sono già soggette ad altri adempimenti quali le importazioni, le esportazioni, le operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede nei paesi cosiddetti «black list», le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del dpr 605/1973 (per esempio quelle relative a contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia...).

© Riproduzione riservata



tura, generalmente le vendite ai privati, l'importo è di 3.600 euro Iva compresa. In fase di prima applicazione sono escluse dall'obbligo le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011. Successivamente quindi anche i commercianti al dettaglio dovranno chiedere i dati ai clienti qualora gli acquisti superino l'importo di 3.600 euro Iva compresa, si pensi ad esempio ai gioiellieri, agenzie di viaggio ecc. Dovranno essere richiesti i dati anche ai

Per svolgere l'attività non c'è obbligo d'isciversi all'albo

Da troppo tempo ormai, anche a seguito delle norme sulla liberalizzazione delle professioni, alcune Camere di commercio italiane pretendono da chi intende svolgere attività di agente di commercio l'iscrizione all'Albo degli agenti presso il registro delle imprese.

Tuttavia, la sentenza n. 4817, pronunciata dalla Corte di cassazione in data 18/05/1999, ha chiarito in modo inequivocabile la non obbligatorietà di tale iscrizione nonché ha enunciato principi rilevanti, oltre che nel caso di specie, in ordine ai rapporti tra legislazione nazionale e legislazione comunitaria. Infatti, con riferimento agli agenti e alla obbligatorietà o meno dell'agente di essere iscritto a un apposito albo, vi è una contraddizione tra le due discipline normative. Più precisamente, la legge 12/03/1968 n. 316 dispone, per i soggetti che svolgano attività di agente, l'obbligo di iscrizione in un apposito albo; la successiva legge 09/05/1985 n. 204 ribadisce il divieto di svolgimento dell'attività di agente per i soggetti non iscritti al ruolo. Al contrario, la direttiva comunitaria n. 86/653 del 18/12/1986 sancisce il diritto degli agenti di commercio di svolgere la loro attività indipendentemente dall'iscrizione in appositi albi. Sulla scorta di questa normativa di riferimento, nel caso specifico un soggetto aveva di fatto svolto attività di agente di commercio per una società, senza essere iscritto al corrispondente ruolo. Non avendo ricevuto tutti i compensi dovuti, l'agente di fatto si era rivolto al giudice del lavoro per ottenerne il pagamento. Tuttavia, il Tribunale di Roma rigettava la domanda, richiamando la normativa italiana sopra citata e, conseguentemente, ritenendo nullo il contratto di agenzia di fatto stipulato da un soggetto non iscritto all'albo. La sentenza del Tribunale è stata però riformata dalla Corte di cassazione. Con la pronuncia prima indicata, la suprema Corte ha infatti ritenuto inapplicabile le leggi nn. 316/68 e 204/85, in quanto contrastanti con la direttiva comunitaria. La Corte ha anche fatto riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 30/04/1998, secondo cui la citata direttiva osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia alla iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tanto la sentenza della Corte di giustizia, quanto la direttiva comunitaria devono ritenersi produttive di effetti nel nostro ordinamento. È vero infatti che solo attraverso un regolamento la comunità è in grado di dettare norme uniformi e capaci di inserirsi immediatamente negli ordinamenti nazionali. Tuttavia, prosegue la Corte, anche alle direttive comunitarie deve essere riconosciuta un'efficacia diretta, qualora esse presentino un contenuto sufficientemente preciso e non condizionato. Questa condizione si verifica allorché la direttiva sancisca un obbligo in termini inequivoci e non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, in relazione alla sua osservanza o ai suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte degli stati membri o delle istituzioni della Comunità. Pertanto, conclude la Corte, il giudice italiano deve disapplicare la norma nazionale in conflitto con la direttiva comunitaria, ove questa riguardi un rapporto fra Stato e privati. Poiché la normativa italiana sopra richiamata riguarda evidentemente il rapporto tra lo stato e gli agenti, quindi un soggetto privato, deve ritenersi che rispetto a questa norma la direttiva comunitaria abbia efficacia diretta, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna incompatibile.

Marco Mastracci
www.mpmlegal.it

© Riproduzione riservata

FLASH DAL TERRITORIO

Fare sistema per trainare il Sud

Uno strumento per la crescita e il sostegno del Mezzogiorno. Così la Cisl considera la rete interregionale «In vacanza tra parchi e riserve naturali» le cui modalità operative sono attualmente in discussione presso il ministero dell'ambiente.

La Cisl, che partecipa al tavolo concertativo, ha condiviso l'impostazione di promuovere lo sviluppo socio-economico del meridione attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l'integrazione su scala interregionale del patrimonio naturale, culturale, storico e paesaggistico dei luoghi individuati.

Trattasi in particolare di sei aree denominate «poli» individuate in Puglia, Calabria e Sicilia, per le quali si prevede uno stanziamento com-

plexivo di circa 60 milioni di euro necessari a finanziare le attività per l'implementazione della nuova rete. Il progetto nasce con l'intenzione di proporre un prodotto turistico/ambientale ad alto valore aggiunto, capace di trasformare le potenzialità dei singoli territori in ricchezza economico-sociale favorendo altresì una maggior consapevolezza del valore «ambiente». In buona sostanza la rete ha l'obiettivo, in una ottica di sistema, di creare e potenziare una infrastruttura viaria e informativa transregionale che interessi e coinvolga tutto il Mezzogiorno attraverso una politica turistica che consideri come necessari i principi di responsabilità, equità, rispetto per le persone e l'ambiente.

© Riproduzione riservata



Pagina a cura della Federagenti Cisl
FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI, INTERMEDIARI
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sede nazionale:
Via Baldovinetti 83, 00142 Roma.
Tel. 06.51530121 - Fax 06.51530536
E-mail info@federagenti.org
Conteggi online indennità di fine rapporto
e contributi Enasarco: www.federagenti.org